

COMUNE DI MARZABOTTO – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
QUADRO DI SINTESI DELLE RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA ARPAE

SOMMARIO

OSSERVAZIONI PRESENTATE DA ARPAE

OSSERVAZIONI D'UFFICIO

OSSERVAZIONI PRESENTATE DA ARPAE

N.	Osservazione	Risposta
1	<p><i>Si evidenzia la presenza all'interno del territorio urbanizzato di aree confinanti caratterizzate da limiti acustici che si discostano in misura superiore a 5 dB(A): tali situazioni di potenziale incompatibilità dovranno essere oggetto di monitoraggio acustico per valutare il rispetto o meno dei limiti assoluti di zona e se necessario l'attuazione dei piani di risanamento.</i></p>	<p>Nella relazione illustrativa (Cap.7) le situazioni di potenziale conflitto acustico sono state individuate e descritte.</p> <p>Come specificato nella medesima relazione che rimanda al regolamento di attuazione (in particolare al punto B dell'art.8 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica e art.13 Contenuti del Piano di risanamento), nei casi descritti si rendono necessari interventi di risanamento acustico, qualora – una volta effettuate le misurazioni fonometriche – si rilevi il superamento dei limiti acustici di zona.</p> <p>L'art. 8 aggiunge inoltre (nel caso di zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A) in termini di valori misurati) che anche nel caso in cui, allo stato attuale, non si rilevi una situazione di superamento del limite di zona assoluto e pertanto non si rendano necessari interventi di risanamento, in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.</p>
2	<p><i>Riguardo la determinazione delle aree destinate allo spettacolo temporaneo, si voglia considerare che tali aree possono essere indicate in cartografia e che le caratteristiche che conferiscono l'idoneità allo svolgimento di tali eventi sono principalmente riconducibile alla possibilità di svolgere gli spettacoli senza che sia necessario un numero rilevante di deroghe proprio per la configurazione delle stesse aree ovvero la distanza di queste dai</i></p>	<p>Si provvederà ad integrare la relazione illustrativa con l'individuazione cartografica delle aree idonee allo svolgimento di attività a carattere temporaneo.</p> <p>Si precisa inoltre che dette aree sono state valutate idonee allo svolgimento di manifestazioni temporanee, nei limiti e con le prescrizioni definiti dal Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione acustica. L'autorizzazione è comunque da richiedere in tutti i casi.</p>

N.	Osservazione	Risposta
	<i>ricettori.</i>	
3	<p><i>Si consiglia di esplicitare con maggiore chiarezza il confine temporale di cosa debba essere considerato esistente e pertanto fa riferimento alla classificazione dello stato di fatto, rispetto alle trasformazioni future, per esempio potrebbe cadere nell'esistente tutto quanto adottato/approvato prima della assegnazione dell'incarico per la redazione della zonizzazione; mentre tutto quanto adottato/approvato successivamente potrà essere considerato come nuovo.</i></p>	<p>Come richiamato nella normativa regionale nello <i>stato di fatto</i> rientrano le parti di territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Si intendono come stato di fatto anche quelle parti del tessuto urbano esistente non sottoposte, dallo strumento di pianificazione vigente, ad ulteriori sostanziali trasformazioni (territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso), tali da incidere sull'attribuzione delle classi acustiche. Rientrano in tale categoria anche i piani particolareggiati adottati o approvati dall'Amministrazione comunale, anche se non ancora realizzati. Nello <i>stato di progetto</i> invece sono state considerate le trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici (in prevalenza si tratta degli ambiti di nuovo insediamento e ambiti di riqualificazione, ossia ambiti sottoposti a POC), oppure quelle parti del territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, non ancora approvate al momento della redazione della Classificazione acustica.</p>
4	<p><i>Prescrizioni per le sorgenti sonore.</i></p> <p><i>Relativamente all'applicazione del criterio differenziale per gli impianti produttivi a ciclo continuo, si propone di inserire quanto di seguito riportato.</i></p> <p><i>"In caso di ampliamento, potenziamento o modifica dell'impianto il diritto di esenzione all'applicazione del criterio differenziale decade anche per quegli impianti esistenti alla data di emanazione del DMA 11.12.1996 e il rispetto del limite differenziale di immissione sonora deve essere dimostrato, attraverso la presentazione di Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA), prendendo come riferimento del rumore</i></p>	<p>Si provvede ad integrare il regolamento di attuazione (art.7, c.2) con quanto riportato nel testo del parere.</p>

N.	Osservazione	Risposta
	<p><i>ambientale il livello di pressione sonora stimato presso i ricettori con tutte le sorgenti in funzione e come rumore residuo il livello di pressione sonora presente presso i ricettori ad impianto completamente spento. Non saranno ritenute accettabili valutazioni finalizzate unicamente a verificare l'eventuale mutamento (positivo o negativo) del clima acustico rispetto al funzionamento dell'impianto nella condizione precedente alle modifiche in progetto."</i></p>	
5	<p><i>Relativamente alla cartografia, si evidenzia che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– l'area del Parco Storico di Monte Sole è stata tutta inserita in classe III. Si ritiene che all'area di "Casaglia" possa essere assegnata la classe I.</i> <i>– l'area occupata dagli impianti della ex Cave Misa risulta essere inserita in classe III pur essendo un'area produttiva contigua all'area Sassatello alla quale è stata assegnata la classe V;</i> <i>– L'area di Lama di Reno inserita nella classe V, essendo una zona mista dove sono ubicate varie abitazioni anche non connesse alle attività produttive, sarebbe opportuno venisse inserita in classe IV.</i> 	<p>Si ringrazia per la segnalazione e si provvede a modificare la cartografia come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si assegna la classe I alla "zona del memoriale" (località "Casaglia") interna al parco storico di Monte Sole; - Si modifica la classificazione all'area degli impianti dell'ex Cava Misa assegnando la classe IV anziché III; - Si modifica la classificazione dell'area produttiva di Lama di Reno assegnando la classe acustica IV anziché V, in considerazione delle attività manifatturiere presenti.
6	<p><i>Riguardo il Regolamento Tecnico di Attuazione, si premette che:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. In relazione all'art. 2 punto 4, si ritiene che la prescrizione sui requisiti acustici passivi degli edifici, sia opportuno che venga inserita all'interno del RUE.</i> <i>2. In relazione all'art. 4 punto a) e b) e art 8 lettera A e B, dopo il 5dB(A) aggiungere " in termini di valori misurati".</i> <i>3. In relazione alla Documentazione di previsione di impatto acustico Art 5 punto 1: dopo DGR 673/2004 si suggerisce di</i> 	<p>Relativamente ai punti (2 – 3 – 4) si provvede ad integrare gli elaborati con le indicazioni richiamate.</p> <p>Nello specifico al punto 4 viene aggiunta in nota (n.1) la frase: "Si definiscono "prossimi" gli interventi ricadenti all'interno della fasce di pertinenza acustica di cui al DPR 459/98 e DPR 142/2004".</p> <p>In riferimento al primo punto, si ricorda che la LR15/2013, ha introdotto, per semplificare, uniformare ed alleggerire gli apparati normativi dei piani e dei</p>

N.	Osservazione	Risposta
	<p>aggiungere la frase: "e in relazione a quanto previsto dal DPR n 227 del 19/10/2011 allegato B";</p> <p>4. In relazione all'art. 5 lettera B punto 14, lettera e), laddove è previsto l'obbligo di presentare la documentazione previsionale di clima acustico (D.P.C.A.) per i "nuovi interventi residenziali prossimi alle opere di cui al precedente punti a) b) c) d)" occorrerebbe definire il concetto di prossimità.</p> <p>5. In relazione all'art. 5 lettera B punto 26, evidenziato in giallo, si chiede a Codesta Amministrazione Comunale di verificare se trattasi di un refuso, ed in tal caso dovrà essere eliminato, o se tale punto debba essere correttamente numerato.</p>	<p>regolamenti, il divieto di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate. Pertanto non si ritiene opportuno inserire nel RUE la disposizione normativa in oggetto.</p> <p>Pertanto non si ritiene opportuno inserire nel RUE la disposizione normativa in oggetto.</p> <p>In accoglimento dell'osservazione al punto 5 viene tolta l'evidenziazione in giallo (trattandosi di un errore materiale) e si assegna al punto in oggetto (erroneamente indicato con il numero 26), il numero 27.</p>
	<p>- Si suggerisce inoltre di prevedere l'eventuale gestione della sovrapposizione di fasce di pertinenza acustica infrastrutturale di cui al decreto 142/04 qualora la sovrapposizione riguardi fasce a diversi limiti, in tal caso si consiglia di mutuare il principio di cui al dM 29/11/2000 per il quale, in caso di infrastrutture a limiti differenti ci riferisce al limite maggiore applicato all'insieme delle emissioni infrastrutturali ;</p> <p>- Per quanto attiene l'allegato contenente la documentazione acustica da allegare si chiede di tenere conto delle seguenti osservazioni:</p> <p>Circa i contenuti previsti dalla DPCA, in considerazione della diffusione ormai generalizzata di strumenti di monitoraggio acustico ambientale, non pare eccessivo richiedere, sempre e comunque una misura continua di circa 24 ore.</p>	<p>Relativamente al primo punto si precisa che il principio di cui al dM 29/11/2000 in oggetto risulta così applicato.</p> <p>In merito ai contenuti della DPCA è stato inserito in nota (n.2) la frase: "I rilievi fonometrici non potranno essere inferiori alle 24 ore continuative".</p>
	<p>Si segnala infine che la scrivente Agenzia, al fine di omogeneizzare le documentazioni che pervengono dai comuni di tutta la provincia nonché procedere alle verifiche di propria competenza, richiede che le seguenti specifiche tecniche vengano</p>	<p>Si ritiene l'osservazione accoglibile e si provvede ad integrare gli elaborati (Artt. 2bis e 16bis) con le indicazioni richiamate.</p>

N.	Osservazione	Risposta
	<p><i>esplicitate all'interno delle documentazioni d'impatto e clima acustico:</i></p> <p><i>ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE</i></p> <p><i>Oltre ai contenuti di cui all'allegato D al DMA 16.03.1998, unitamente alla descrizione delle procedure utilizzate nell'esecuzione della misura, il tecnico competente in acustica deve avere cura di fornire le seguenti informazioni, anche al fine di rendere replicabile la misura qualora ARPAE intenda eseguire monitoraggi di verifica:</i></p> <p><i>1 il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, vano in cui è stata eseguita le misura con breve descrizione dell'ambiente abitativo; nel caso di misure in esterno l'identificazione del sito di misura deve essere sempre accompagnata da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze;</i></p> <p><i>2 la documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;</i></p> <p><i>3 l'elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro SIT;</i></p> <p><i>4 la storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della</i></p>	

N.	Osservazione	Risposta
	<p><i>sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive.</i></p> <p><i>ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE</i></p> <p><i>Qualora richiesto l'utilizzo di un modello predittivo, devono essere restituite le seguenti informazioni:</i></p> <p><i>a) denominazione commerciale e versione del software;</i></p> <p><i>b) specifica in merito agli algoritmi di calcolo utilizzati per la simulazione;</i></p> <p><i>c) dati di input utilizzati, con particolare riferimento ai livelli di potenza sonora assegnati a tutte le sorgenti sonore (lineari, puntiformi e areali) indicando se forniti dal produttore della sorgente, disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure sperimentali su impianti o apparecchiature dello stesso tipo o altro. Per le sorgenti sonore stradali o ferroviarie occorre indicare (se funzionali all'algoritmo utilizzato) i flussi di traffico e le velocità medie considerate, distinte per tipologia di mezzo;</i></p> <p><i>d) dati della procedura di taratura del modello predittivo, fornendo i livelli sonori puntuali simulati in corrispondenza delle postazioni di monitoraggio acustico;</i></p> <p><i>e) dati di output, da restituire in forma tabellare riportando i livelli sonori ante e post-operam calcolati in facciata ai ricettori ed in corrispondenza dei punti di monitoraggio acustico, eventualmente integrati da mappe e sezioni acustiche;</i></p> <p><i>f) i file delle simulazioni devono essere conservati per almeno 12 mesi dalla presentazione delle stesse, in quanto potranno essere richiesti dall'ARPAE ai fini delle verifiche di competenza.</i></p>	

OSSERVAZIONI D'UFFICIO

N.	Osservazione
1	<i>In considerazione delle caratteristiche tecniche della via Sperticano – via San Martino – via Quercia e del contenuto traffico veicolare presente, si propone di assegnare all'infrastruttura viabilista in oggetto la classe acustica III anziché IV sia nello stato di fatto che in quello di progetto.</i>